



COMUNE DI STRONGOLI
(Provincia di Crotona)

COPIA DI ORDINANZA

COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO N. 117 DEL 01-07-2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE ESTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Quale autorità comunale di Pubblica Sicurezza e di Protezione civile ai sensi dell'art.15 della Legge n.225 del 24/02/1992;

- **Premesso** che nella stagione estiva la popolazione presente sul territorio comunale del capoluogo e della frazione subisce un sostenuto incremento, sia per il rientro degli emigrati, sia per il cospicuo afflusso di turisti;
- **Considerato** che, al fine di tutelare maggiormente la sicurezza, l'ordine, la quiete e la salute pubblica in una simile situazione, occorre:

- intensificare tutte le attività di vigilanza e di controllo di competenza di questo Ente;
- disciplinare in materia più puntuale la circolazione stradale e l'esercizio dell'attività produttive, artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi;
- razionalizzare l'uso dei servizi erogati dal Comune;

- Visti:

- il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;
- il T.U. delle Leggi Igienico – Sanitarie;
- il D. Lgs. N. 267/2000;
- il vigente codice della strada e il relativo regolamento di attuazione;
- i regolamenti comunali vigenti nelle anzidette materie;
- le disposizioni emanate in data 18/5/2005 dal Dipartimento Urbanistica e Demanio della Regione Calabria;
- le linee guida approvate in conferenza Stato – Regioni del 15/05/2020;
- il DCPM 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.51 del 13 giugno 2020;

ORDINA

CON DECORRENZA DAL 01 LUGLIO 2020 E FINO AL 15 SETTEMBRE 2020 QUANTO SEGUE:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- È fatto obbligo a tutti i cittadini sulle spiagge libere di rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- Rispettare il seguente distanziamento:
 - distanziamento sociale di almeno 1 m.;
 - lettini, sdraio e teli da mare distanza di almeno 1 m.;
 - distanziamento tra ombrelloni di almeno 3,50 m.;
 - divieto di assembramento;
- Il divieto di erigere sulla spiaggia baracche, tettoie o altre strutture precarie;
- Il divieto di transito e/o sosta su spiaggia con qualsiasi tipo di veicolo a motore;
- Il divieto di usare l'acqua distribuita dalle condotte comunali per uso diverso da quello domestico e igienico – sanitario;
- Il divieto di usare ai fini pubblicitari altoparlanti, clacson o altri mezzi di diffusione sonora dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 21:00 alle ore 9:00;
- La chiusura di tutti i pubblici esercizi (Bar, Ristoranti, ecc.) alle ore 1:00 prorogabile di una ulteriore ora a richiesta di parte e salvo la valutazione del Responsabile di Servizio, comunque con divieto di tenere in funzione qualunque tipo di apparecchio di amplificazione sonora (Juke box, stereo, ecc.) dalle ore 24:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e l'obbligo a limitare nei locali e relative aree di pertinenza schiamazzi e altri disturbi alla quiete pubblica;
- Il divieto a tutti i cittadini di depositare rifiuti e materiali di qualunque genere e specie sulla spiaggia, sulle strade e sulle altre aree pubbliche;
- È fatto obbligo a tutti i cittadini di depositare i rifiuti, in base al calendario giornaliero, fuori dalla propria abitazione dalle ore 22:00 alle ore 6:00;
- Il divieto a tutti coloro che operano nel settore dell'edilizia di eseguire lavori di demolizione e scavo o di usare mezzi, macchine e attrezzature rumorose dalle ore 21:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
- È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico:
 - di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
 - di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
 - di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori;
 - nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- i proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - i proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati o comunque vi sia un afflusso considerevole di persone;
 - i proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate a evitare la fuga. I cani rinvenuti liberi saranno accalappiati ed inviati al canile con addebito delle relative spese di custodia ai proprietari degli stessi, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza;
 - chiunque fornisca cibo ai cani, gatti o altri animali sul suolo pubblico deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area;
- È fatto obbligo a tutti i cittadini di non portare o circolare con equini, ovini, cani ed altri animali di specie simile sull'arenile della frazione marina;
 - È fatto divieto depositare rifiuti ingombranti (frigoriferi, lavatrici, cucine e ogni altro elettrodomestico, mobili, materassi, gomme auto, ecc..) sul suolo pubblico.

La presente ordinanza si applica nel rispetto delle disposizioni impartite da Stato e Regione Calabria a seguito dell'emergenza COVID-19 con espresso avviso che, ove una o più disposizioni risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento da autorità sovrastanti, le stesse sono da intendersi automaticamente superate. La validità del presente atto decorre dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Strongoli;

Dispone altresì l'affissione di copia della presente nei luoghi di pubblica affissione.

Chiunque violi il disposto della presente ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00, oltre l'irrogazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Strongoli e chiunque altro ne abbia competenza sono tenuti ad assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

Strongoli, lì 01/07/2020

**La commissione
Straordinaria**
*F.to Dott. Umberto Pio Antonio
Campini*

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

*Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo
automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.*

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(Art. 47, c 1, legge 8/6/1990, n. 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 117 del 01-07-2020 viene pubblicata all'albo pretorio on line del portale per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal **01-07-2020**.

N. Reg. Albo: **575**

Strongoli, 01-07-2020

La Commissione Straordinaria

F.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.